



Sentenza n. 183 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera – Giudice relatrice e redattrice: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 29 ottobre 2024, deposito del 21 novembre 2024
comunicato stampa del 21 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 29 del 2024

parole chiave:

TUTELA DELLA CONCORRENZA – SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA –
ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI CONDUCENTI – REQUISITI

disposizione impugnata:

- art. 6 della [legge reg. Umbria 14 giugno 1994, n. 17](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 117 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tar Umbria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. i), della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, nella parte in cui prevede, tra i requisiti necessari per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, quello «di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria». In particolare, ad avviso del giudice *a quo* tale previsione, comportando una compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea, determinerebbe un'illegitima invasione del legislatore regionale nella materia «tutela della concorrenza», che l'art. 117, comma secondo, lett. e) Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale.

Sarebbe violato, inoltre, l'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione alla materia «professioni», per contrasto con i principi fondamentali fissati dall'art. 6 della legge quadro n. 21 del 1992, che non contempla, tra i requisiti di accesso al ruolo dei conducenti, quello della residenza nel territorio della regione di appartenenza.

Infine, la disposizione censurata lederebbe l'art. 3 Cost., in quanto contrastante con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, perché il requisito in questione sarebbe totalmente eccentrico rispetto agli altri requisiti pure stabiliti dall'art. 6 *de quo*, tutti relativi ai soli caratteri di affidabilità e professionalità del conducente, nonché sproporzionato e eccessivamente gravoso per l'interessato, rispetto allo scopo di garantire uno stabile collegamento con la dimensione territoriale del servizio.

La Corte ritiene fondata la censura per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. e) Cost., osservando come il limite alla potestà legislativa regionale consistente nel **divieto di incidere sulla concorrenza tra gli operatori economici non possa dirsi estraneo neppure all'assetto del riparto di competenze precedente alla riforma del Titolo V in tema di trasporto pubblico locale**, avendo anzi sempre costituito un limite implicito che innervava direttamente i principi fondamentali dettati dallo Stato con la legge quadro n. 21 del 1992, ben attenta a fissare criteri che non limitassero inutilmente la concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea.

La disposizione censurata, dunque, è intervenuta alterando quell'equilibrio – tra il libero esercizio dell'attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà – individuato dalla legge statale nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva.

Pure fondata, ad avviso della Corte, è la questione sollevata in riferimento all'art. 3. Ricordato come occorra sempre accertare una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire, il Giudice delle leggi evidenzia come la l. reg. Umbria n. 17 del 1994, complessivamente intesa, risulta improntata, conformemente alla legge quadro statale, alla strutturazione dell'esame come momento destinato ad accertare le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto aspirante al futuro svolgimento dell'attività in questione. Rispetto a tale *ratio*, **del tutto eccentrica si presenta l'addizione del requisito della residenza in uno dei comuni dell'Umbria.**

Domiziano Pierantoni